

Facoltà in favore dei terzi proprietari di proporre appello avverso la statuizione di confisca nella sentenza di primo grado: sollevata questione di legittimità costituzionale.

di Mario Arienti

Nota a CASS. PEN., SEZ. I, ORD. 1 marzo 2016 (ud. 14 gennaio 2016), n. 8317

SIOTTO *Presidente* – MAGI *Relatore*

Il commento

Con l'ordinanza in commento la Prima Sezione della Corte di cassazione ha sollevato una relevantissima questione di legittimità costituzionale in tema di confisca *ex art. 12-sexies* legge n. 356 del 1992, certamente di grande interesse per tutti gli operatori del diritto che quotidianamente si trovano ad affrontare problematiche inerenti a sequestri e confische, disposti dall'Autorità Giudiziaria sulla base delle (ormai) numerosissime previsioni introdotte dal legislatore a tale fine.

Come si avrà modo di rappresentare nel prosieguo, l'articolato provvedimento esaminato non si sottrae al confronto con la previgente giurisprudenza pronunciata sul tema, fissando numerosi concetti accomunabili alla maggioranza delle "confische estese" che costellano l'ordinamento con sempre maggiore densità e vanno indubbiamente ad incidere sulla operatività di tutti i rami del diritto penale, dalla criminalità organizzata a quella prettamente economica.

Il dubbio di costituzionalità riguarda la disciplina delle impugnazioni stabilita dagli artt. 573, 579 comma 3 e 593 c.p.p., nella parte in cui non prevedono, in favore dei terzi incisi nel diritto di proprietà per effetto della sentenza di primo grado, la facoltà di proporre appello avverso la statuizione di confisca.

La vicenda processuale prende le mosse dal più tipico caso di applicazione della misura patrimoniale in esame: trattasi infatti della confisca di beni riconducibili ad esponenti della criminalità organizzata, che risultano in massima parte intestati formalmente a terzi in proprietà.

Questi ultimi, dopo aver ritualmente impugnato i provvedimenti di sequestro disposti nella fase cautelare – prodromici alla successiva confisca –, hanno proseguito nelle attività difensive anche nel corso del dibattimento, per poi decidere di proporre appello avverso la sentenza di primo grado, con la quale (appunto) veniva effettivamente disposta la confisca. In tal modo esercitavano una facoltà non prevista - ad oggi - nell'ordinamento, al fine precipuo di mettere in luce il problema.

Intervenendo nel giudizio di secondo grado, i difensori dei terzi proprietari proponevano infatti formale questione di legittimità costituzionale dell'art. 593 c.p.p. e 12-*sexies* legge n. 356 del 1992 per contrasto con diverse disposizioni della Carta (artt. 3, 24, 42 e 117 – in relazione all'art. 6 Conv. eur. dir. uomo – Cost.), con particolare riferimento all'esclusione dell'intervento diretto nel giudizio da parte del titolare dei beni oggetto di sequestro e confisca. Agli stessi verrebbe invero preclusa la possibilità di impugnare legittimamente la decisione sfavorevole in tema di misure di sicurezza patrimoniali.

L'impugnazione veniva puntualmente rigettata dalla Corte territoriale, in quanto ritenuta inammissibile, in ossequio all'orientamento consolidatosi in seno alla Suprema Corte a mente del quale la possibilità di intervento nel giudizio di merito sarebbe esclusa, per il terzo proprietario, dalle disposizioni del codice di rito che fissano la disciplina generale delle impugnazioni. Sul punto, mancherebbe infatti una norma che attribuisca espressamente tale facoltà, per un soggetto che non è “parte” in senso formale nel giudizio di primo grado, non essendo prevista la sua citazione: in buona sostanza, il principio di tassatività delle impugnazioni sarebbe ostativo alla possibilità di “reazione” di tale soggetto alla sentenza di primo grado¹.

¹ Cfr. sul punto, tra le molte, Cass., sez. VI, 2 luglio 2012, n. 29124; Cass., sez. I, 11 novembre 2011, n. 47312; Cass., sez. III, 27 maggio 2010, n. 23926.

Nessuna statuizione veniva invece emessa dalla Corte d'Appello in ordine alla questione di legittimità costituzionale, seppur formalizzata dalle difese.

Queste ultime proponevano quindi ricorso per cassazione adducendo proprio come primo motivo l'assenza di motivazione su tale questione, in buona sostanza riproponendola nei medesimi termini dinanzi alla Suprema Corte.

Esaurita la ricostruzione del procedimento, il Collegio analizza approfonditamente i requisiti della rilevanza e della non manifesta infondatezza del dubbio di costituzionalità non delibato dal Giudice di secondo grado.

Bene soffermarsi in primo luogo sulla prospettazione conclusiva esposta dal Procuratore Generale, il quale aveva richiesto l'annullamento parziale della decisione impugnata, con contestuale riqualificazione degli atti d'appello proposti dai terzi proprietari quali impugnazioni incidentali *ex art. 322-bis* c.p.p. Sul punto la Corte afferma che qualora si aderisse a tale impostazione, la questione di legittimità costituzionale sarebbe da ritenersi irrilevante o manifestamente infondata, quando invece viene considerata meritevole di analisi. La riqualificazione della impugnazione in appello 'incidentale' ai sensi dell'art. 322-*bis* c.p.p. recherebbe inoltre con sé evidenti limiti sul piano della effettività della tutela, in considerazione del fatto che il procedimento principale in primo grado si era definito con confisca; inoltre il mezzo evocato dal Procuratore Generale sarebbe idoneo unicamente a richiedere la sola restituzione delle cose sottoposte a sequestro.

Superato il rilievo del rappresentante dell'accusa, la Suprema Corte ritiene che la questione sia rilevante in quanto investe un preciso motivo di ricorso proposto dal terzo proprietario, in ordine ad una ben individuata dichiarazione di inammissibilità emessa dalla Corte d'appello. Infatti, le ragioni proprie del soggetto raggiunto dalla confisca, anche nell'ipotesi "estesa" prevista dall'art. 12-*sexies* legge 356 del 1992, possono essere fatte valere secondo il diritto vivente mediante la proposizione di impugnazioni proprie tanto nella fase cautelare, quanto nella fase esecutiva. Il riferimento è ovviamente alla tutela fornita dall'appello cautelare *ex art. 324* c.p.p. avverso il provvedimento cautelare di sequestro ovvero dall'incidente di

esecuzione ai sensi dell'art. 676 c.p.p. Resta quindi escluso un autonomo potere di impugnazione nel corso del giudizio di merito, ed in particolare con riferimento alla statuizione di primo grado.

Il tema proposto riguarda proprio la titolarità in capo al terzo del potere di proporre impugnazione tramite appello (individuato quale *an* della facoltà) avverso la decisione di primo grado: pertanto, qualora il dubbio di costituzionalità venisse ritenuto fondato, vi sarebbe una immediata rivalutazione favorevole dell'impugnazione proposta nel caso in esame, conseguente all'inevitabile accoglimento del ricorso per carenza di motivazione sui contenuti specifici delle doglianze sollevate.

La questione di legittimità viene pertanto ritenuta rilevante nel giudizio di specie.

Quanto poi alla non manifesta infondatezza, la Cassazione individua anzitutto le norme più rilevanti sul tema delle impugnazioni, vale a dire gli artt. 568 (tassatività delle impugnazioni), 573 comma 1 (impugnazione per i soli interessi civili) e 579 comma 3 c.p.p. (impugnazione contro la sola disposizione che riguarda la confisca).

Di particolare rilievo è poi la caratterizzazione della condizione giuridica del “terzo titolare formale” del bene oggetto di confisca, che viene definito quale *“soggetto che vede ‘aggredito’ in sede penale il suo diritto di proprietà in rapporto agli esiti di una valutazione incidentale - ma necessaria ai fini di confisca - di fittizietà della intestazione”*. Più in particolare viene osservato che *“la condizione del soggetto (presunto intestatario fittizio) può restare esente da contestazione penale e la tutela degli interessi civili (diritto di proprietà) non può essere realizzata, in via occasionale e mediata, da una contemporanea assunzione della qualità di imputato per la condotta di intestazione fittizia (circostanza, peraltro, pregiudizievole e non certo auspicata dal destinatario della potenziale ablazione)”*.

L'assenza in radice di una qualificazione di matrice penalistica della posizione del terzo comporta, in considerazione del richiamato principio di tassatività delle impugnazioni, una insuperabile preclusione in capo al medesimo di avere un

ruolo attivo allorché si palesa la necessità di proporre un gravame di merito. E' proprio l'applicazione delle norme contenute nel codice di rito, testé individuate, a far concludere l'interprete per l'insussistenza di una facoltà di autonoma impugnazione per il proprietario: lo stesso non può invocare una disposizione facoltizzante espressa e non è "parte" in senso formale nel giudizio di primo grado, non essendo peraltro prevista la sua citazione per unanime giurisprudenza².

Eppure - osserva la Corte - il soggetto terzo inciso nel diritto di proprietà da un provvedimento di sequestro risulta titolare di specifici "diritti procedurali". Questi sono azionabili, nella fase cautelare, attraverso le (distinte) facoltà di impugnare il decreto di sequestro preventivo e di presentare un'autonoma istanza di restituzione al giudice procedente, con potere di impugnazione pure dell'eventuale diniego. Ciò con riferimento tanto alle ipotesi di terzo titolare formale di beni sequestrati *ex art. 12-sexies*, quanto in rapporto alla posizione di terzi acquirenti di buona fede in riferimento ad immobili oggetto di lottizzazione abusiva³.

Sul punto i giudici di legittimità richiamano - molto opportunamente, considerata la sede - un precedente pronunciamento della Corte costituzionale⁴, nell'ambito del quale il Giudice delle leggi aveva affrontato il tema della scissione tra titolarità apparente e potere di fatto sul bene oggetto del provvedimento ablatorio. Nel richiamato arresto veniva individuato il punto di equilibrio tra i valori coinvolti - diritto di proprietà di terzi e interesse della collettività a recuperare somme derivanti da reato - proprio nella facoltà di impugnazione del sequestro preventivo anche in capo al terzo inciso, nonché la possibilità di domandare la restituzione del bene.

Non si dubita quindi che nell'ambito delle vicende cautelari il terzo proprietario (ovvero intestatario fittizio) sia destinatario di una particolare tutela

² Cfr. Cass., sez. VI, 2 luglio 2012, n. 29124; Cass., sez. I, 11 novembre 2011, n. 47312; Cass., sez. III, 27 maggio 2010, n. 23926.

³ La Suprema Corte richiama sul punto Cass., sez. III, 11 marzo 2014, n. 16694.

⁴ C. Cost., sent. n. 18 del 1996.

processuale; anzi i diritti a lui specificamente attribuiti determinano l'effettività del *“giusto processo patrimoniale”* per tutte le parti coinvolte.

Siffatte considerazioni non possono più essere ritenute valide una volta che sia stata pronunciata la sentenza di primo grado che disponga, tra l'altro, la confisca dei beni precedentemente sequestrati.

Il concetto viene bene espresso nell'ordinanza in esame, a mente della quale *“vi è dunque una ‘asimmetria’ del potere, posto che ci si trova di fronte ad un soggetto che vede ‘accrescersi’ la probabilità di spoliazione e che non ha reale facoltà di ‘reazione immediata’ a siffatta decisione”*, in quanto *“il terzo può impugnare il provvedimento cautelare ma non la decisione di primo grado che contiene la statuizione di confisca”*.

Stante l'attuale sistema processuale al terzo è infatti preclusa - almeno fino alla formazione del giudicato - la possibilità di rivolgersi al giudice della cognizione per far valere i propri diritti sui beni sequestrati. Invero *“quando sia intervenuta una sentenza non irrevocabile di condanna deve escludersi non solo la possibilità di restituire i beni di cui è stata disposta la confisca, ma anche l'immediata esecutività dei provvedimenti restitutori dei beni sottoposti a sequestro preventivo di cui non sia stata disposta la confisca, potendo quest'ultima intervenire nel successivo grado di giudizio di merito e, ricorrendo l'ipotesi di confisca obbligatoria, anche in sede esecutiva”*⁵.

Il riferimento è alla facoltà in capo al terzo di promuovere autonomo incidente di esecuzione dinnanzi al Giudice di cui all'art. 665 c.p.p., a condizione che la sentenza di condanna a carico dell'imputato sia passata in giudicato e che la confisca sia divenuta irrevocabile, con buona pace delle esigenze (ben note a tutti gli operatori del settore) di solvibilità e garanzia patrimoniale potenzialmente legate al bene oggetto di provvedimento ablatorio.

⁵ Cfr. sul punto già Cass., sez. II, 10 gennaio 2015, n. 5380.

Viene pertanto osservata una *“intermittenza della tutela accordata al terzo”* e ci si chiede se lo schema *“possibile impugnazione del decreto di sequestro / possibile formulazione di istanze restitutorie durante il giudizio di primo grado / facoltà di proporre incidente di esecuzione dopo il formarsi del giudicato”* sia razionalmente giustificato, in relazione alla tutela del diritto del terzo sul bene, nonché compatibile con i principi del giusto processo.

Il riferimento - ineluttabile - alla lesione al diritto di proprietà costituisce uno snodo argomentativo di fondamentale importanza nell’ambito dell’ordinanza in commento: la Corte di Cassazione, dimostrando un’attenzione ormai sempre più accentuata alla dimensione sovranazionale della tutela dei diritti fondamentali, ha espressamente richiamato, tra i parametri invocati per la declaratoria di incostituzionalità della norma, l’art. 117 Cost. in relazione all’art. 1 Prot. 1 C.E.D.U., attraverso il meccanismo consolidato delineato dalle sentenze “gemelle”^{348 e 349} del 2007, al fine di estendere la verifica di compatibilità del sistema interno anche alle norme poste dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Di conseguenza, il tema processuale (rappresentato dal richiamo agli artt. 6 e 13 C.E.D.U.) si intreccia, nel percorso logico seguito dalla Corte, con il piano sostanziale mediante il richiamo alla normativa sovranazionale: l’art. 1 Prot. 1 C.E.D.U. attiene infatti alla salvaguardia del diritto di proprietà in quanto tale, ma anche in relazione agli strumenti procedimentali di tutela attivabili nell’ordinamento interno. Si ha modo infatti di riscontrare nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo una spiccata attenzione alla dimensione effettiva del godimento di beni, peraltro rispondendo alla logica della tutela di diritti *“concreti ed effettivi e non meramente illusori”*. La proprietà deve essere in buona sostanza garantita contro ogni atto o comportamento (in particolare della pubblica autorità) che – in qualunque modo – incida negativamente su diritti od interessi patrimoniali dell’individuo.

Il Giudice rimettente si sofferma su alcuni precedenti della Corte E.D.U. in cui si è in particolare avuto modo di affermare che *“nonostante il silenzio dell’art. 1 del Prot. 1 in materia di esigenze procedurali, le procedure applicabili nel caso di*

*specie devono offrire alla persona interessata una adeguata opportunità di esporre i suoi argomenti alle autorità competenti allo scopo di contestare effettivamente le misure che ledono i diritti sanciti da tale disposizione*⁶. Manifesto quindi come pure nel noto pronunciamento *Grande Stevens c. Italia* sia stata avvertita l'esigenza di coordinare il sistema dei provvedimenti ablatori, del resto sempre più invasivo tanto nel processo penale, quanto nelle diverse forme di contrasto preventivo alla criminalità organizzata, con adeguate "garanzie procedurali" per il soggetto colpito, sia esso (o meno) parte processuale in senso formale.

Di sicuro interesse, tra gli argomenti proposti dalla Corte, v'è infine il confronto tra la disciplina della confisca *ex art. 12-sexies* – di cui al caso in giudizio – e la confisca "in prevenzione" disciplinata dal D.lgs. 159/2011, nell'ottica di una generale valutazione di ragionevolezza della normativa oggetto della questione di legittimità costituzionale. Viene evidenziato che nel secondo caso il terzo è destinatario di un "*vero e proprio diritto di partecipazione al procedimento di primo grado*", nonché di un "*autonomo potere di impugnazione del provvedimento conclusivo del giudizio di primo grado*", sanciti dal combinato disposto degli artt. 23 comma 2 e 27 comma 1 D.lgs. 159/2011. Al contrario, nell'ambito della confisca "estesa", il terzo è titolare della mera facoltà di proporre impugnazione avverso il sequestro ovvero istanza di restituzione del bene, mentre gli è del tutto preclusa la possibilità di impugnare autonomamente la decisione di primo grado.

La Corte non sfugge alla prima obiezione che verrebbe in rilievo, vale a dire che la diversità tra i due sistemi debba giustificarsi con il diverso contenuto procedimentale, rappresentato in un caso dal processo penale, nel secondo dal procedimento di prevenzione. Infatti tale distinzione, se può essere accettata con riguardo alla posizione dell'imputato e del proposto (in merito ai quali appunto vengono condotti accertamenti del tutto differenti), non trova giustificazione e "*perde fondamento sistematico*" ove vengano in rilievo i diritti dei soggetti terzi, estranei tanto al reato quanto alla dinamica di manifestazione della pericolosità

⁶ Corte eur. dir. uomo, sent. 4 marzo 2014, *Grande Stevens c. Italia*.

sociale. E ciò è ancor più vero se solo ci si soffermi sulla giurisprudenza consolidata in materia, ove si riscontra, *“ferme restando talune difformità di disciplina, la comune radice funzionale e finalistica con la confisca di prevenzione proprio in tema di tutela dei terzi”*⁷.

La Prima Sezione giunge dunque a dubitare della ragionevolezza complessiva della diversificazione di trattamento di posizioni sostanziali analoghe, in violazione dell'art. 3 Cost.

In conclusione, quindi, molteplici sono i profili di incostituzionalità rilevati: non solo la appena menzionata irragionevolezza, ma anche la lesione del parametro della effettività del diritto di difesa (art. 24 e 42 Cost.; art. 6 C.E.D.U.).

La Corte ha certamente affrontato una questione di grande rilevanza sotto il profilo pratico, trattando una materia nel cui ambito sono già stati sollevati tra gli operatori dubbi di costituzionalità, in considerazione delle pesanti conseguenze patite dai soggetti coinvolti, spesso privi – come dimostrano gli argomenti menzionati – di adeguati mezzi di tutela.

In attesa della statuizione della Corte costituzionale, l'ordinanza rappresenta comunque uno sforzo argomentativo notevole, su un tema mai abbastanza approfondito, in grado peraltro di offrire all'interprete una panoramica sui riferimenti giurisprudenziali più importanti, nonché utili spunti di riflessione in chiave difensiva.

⁷ Cfr. Cass., sez. I, 19 settembre 2014, n. 21; Cass., sez. I, 20 maggio 2014, n. 26527.